

STATUTO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI STORIA MILITARE (CIHM)

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Sede e lingue ufficiali

1. La Commissione Internazionale di Storia Militare (conosciuta con la sua abbreviazione francese di CIHM), costituita nel 1938, fa parte del Comitato Internazionale di Scienze Storiche (CISH), in quanto organismo internazionale affiliato.
2. La CIHM è formata da commissioni nazionali e comitati specialistici.
3. La sede sociale e amministrativa della Commissione si trova presso il domicilio del tesoriere.
4. Le lingue ufficiali della CIHM sono tedesco, inglese, spagnolo, francese e italiano. Si può utilizzare una di queste lingue durante le assemblee generali. I documenti della CIHM non sono necessariamente tradotti in tutte le lingue ufficiali. La traduzione simultanea durante i congressi è oggetto di direttive particolari.
5. Fa fede la versione originale degli statuti, redatta in lingua francese.

Articolo 2 Obiettivi

1. La CIHM si prefigge lo scopo di incoraggiare e coordinare le ricerche degli storici militari in uno spirito d'intesa internazionale, affinché i ricercatori possano conoscersi meglio, collaborare e confrontare i risultati delle loro ricerche.
2. A tal fine, la CIHM:
 - a. garantisce l'alta direzione dei congressi internazionali, di cui stimola l'organizzazione per il tramite delle commissioni nazionali affiliate;
 - b. pubblica i numeri internazionali della *Rivista internazionale di storia militare* e il numero annuale della *Bibliografia internazionale di storia militare*;
 - c. incoraggia i contatti e la collaborazione fra gli storici militari, gli organismi e le persone che gestiscono archivi militari o musei;
 - d. favorisce la diffusione dei lavori e delle pubblicazioni delle commissioni nazionali affiliate, così come dei comitati specialistici;
 - e. coopera con le istituzioni che perseguono scopi affini.
3. La CIHM può intraprendere altri programmi di lavoro e di ricerca.

Sezione II

STRUTTURE DELLA CIHM

Articolo 3 Generalità

La CIHM è formata dalle commissioni nazionali e dai comitati specialistici ad essa affiliati.

Gli organi della CIHM sono l'Assemblea generale quinquennale ordinaria (durante la quale si svolgono le elezioni) e straordinaria, l'Ufficio di Segreteria, l'Esecutivo (Board) e i revisori dei conti.

Il Comitato per la bibliografia e il Comitato per gli archivi sono organizzazioni create dalla CIHM. Quest'ultima può creare altri comitati specialistici, permanenti o temporanei.

La CIHM può creare delle commissioni transnazionali di storia militare per radunare i ricercatori e/o incoraggiare lo studio della storia militare in aree geografiche poco rappresentate all'interno della CIHM. Una commissione transnazionale ha gli stessi diritti e gli stessi doveri di una commissione nazionale.

La CIHM può perseguire i propri obiettivi statutari tramite accordi di cooperazione con altre organizzazioni.

1. Commissioni nazionali

Articolo 4 Affiliazione

1. Ciascun Paese può avere un'unica commissione nazionale di storia militare membro della CIHM.
2. Al fine di presentare la propria candidatura e far parte della CIHM, una commissione nazionale deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. avere una direzione composta come minimo da un presidente e da un segretario generale;
 - b. radunare, in modo permanente o per regolari attività, dei rappresentanti di diverse istituzioni civili e/o militari (Ministero della Difesa, università, centri di studio, archivi, biblioteche, musei, ecc.);
 - c. impegnarsi a pagare la quota annuale di partecipazione alla CIHM.

Articolo 5 Dossier di candidatura

1. Una commissione nazionale di storia militare che desideri far parte della CIHM rivolge al segretario generale una richiesta di adesione, destinata all'Ufficio di Segreteria, allegando i documenti che certificano che essa soddisfa i requisiti fissati nell'articolo 4.
2. Se il dossier è completo e i requisiti di adesione gli sembrano soddisfatti, l'Ufficio di Segreteria trasmette la candidatura a tutte le commissioni nazionali e invita la commissione candidata a presenziare in qualità di osservatore, a partire dal successivo congresso internazionale patrocinato dalla CIHM.
3. La richiesta di adesione viene ratificata da un'Assemblea generale. A partire da quel momento, la commissione nazionale gode pienamente di tutti i diritti e assume pienamente i propri doveri.

Articolo 6 Diritti e doveri

1. Le commissioni nazionali della CIHM hanno il diritto di
 - a. prendere parte ai congressi internazionali patrocinati dalla CIHM, così come ai lavori dei comitati specialistici;
 - b. avere accesso alla documentazione elaborata dai comitati specialistici che lavorano all'interno della CIHM;
 - c. utilizzare, a condizioni preferenziali, gli archivi e gli organi d'informazione della CIHM;
 - d. partecipare, con diritto di voto, alle assemblee generali ordinarie e straordinarie.
2. Le commissioni nazionali della CIHM hanno il dovere di:
 - a. svolgere una regolare attività al livello nazionale;
 - b. rispettare gli statuti della CIHM;
 - c. presenziare, o farsi rappresentare, ai congressi internazionali patrocinati dalla CIHM, così come alle assemblee generali;
 - d. versare regolarmente la quota di partecipazione.

Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare la sospensione, o addirittura l'esclusione, da parte di un'Assemblea generale ordinaria.

Articolo 7 Versamento della quota

1. La quota annuale per le commissioni nazionali viene fissata dall'Assemblea generale ordinaria.
2. In linea di principio, la quota annuale deve essere versata nel corso dell'anno in questione.
3. Dopo che la sua adesione è stata accettata dall'Assemblea generale, la commissione nazionale deve regolare il versamento della quota per l'anno in corso.

Articolo 8 Sospensione ed esclusione

1. Su proposta dell'Ufficio di Segreteria e per cause di forza maggiore, l'Assemblea generale può esonerare temporaneamente una commissione nazionale dal versamento della quota annuale.
2. Il mancato versamento della quota annuale per quattro anni di seguito comporta la sospensione della commissione nazionale da parte dell'Assemblea generale ordinaria, su riserva di esclusione.
3. L'Ufficio di Segreteria è abilitato a richiedere l'esclusione di una commissione nazionale a un'Assemblea generale ordinaria
4. Una commissione nazionale esclusa dalla CIHM non può richiedere il proprio reintegro prima di tre anni a partire dalla data della decisione presa dall'Assemblea generale ordinaria.

2.COMITATI SPECIALISTICI

Articolo 9 Composizione e competenze

1. Il Comitato per la bibliografia e il Comitato per gli archivi sono dei comitati specialistici permanenti della CIHM. Si prefiggono la missione di incoraggiare, coordinare e sostenere le ricerche degli storici militari di tutti i Paesi in uno spirito di intesa internazionale, affinché questi possano conoscersi meglio e confrontare i risultati dei rispettivi lavori. Tali comitati lavorano in campi che presentano un interesse particolare per lo studio e la promozione della storia militare.
2. L'organizzazione interna del Comitato per la bibliografia e del Comitato per gli archivi sono autonome per quanto riguarda il funzionamento, il finanziamento, la nomina dei membri e dell'Ufficio di Segreteria. Nel regolamento della CIHM, il loro presidente è assimilato a un presidente di commissione nazionale.
3. Applicando per analogia i principi che reggono il Comitato per la bibliografia e il Comitato per gli archivi, la CIHM può creare altri comitati specialistici, permanenti o temporanei.

Articolo 10 Funzionamento e finanziamento

1. In linea di principio, i comitati specialistici tengono la loro riunione ordinaria nel corso del congresso internazionale annuale patrocinato dalla CIHM.
2. I comitati specialistici si fanno carico delle proprie spese di funzionamento, tengono la propria contabilità, stabiliscono il proprio budget e nominano i propri revisori dei conti.
3. D'ufficio, il tesoriere/segretario generale aggiunto assicura il collegamento con i comitati specialistici.
4. Le pubblicazioni e le iniziative dei comitati specialistici possono essere sovvenzionate dalla CIHM; l'ammontare viene definito dall'Assemblea generale.

3.COMMISSIONI TRANSAZIONALI

Articolo 11 Definizione

1. Su proposta dell'Ufficio di Segreteria della CIHM, l'Assemblea generale può creare delle commissioni transnazionali di storia militare in aree geografiche definite, al fine di
 - a. favorire a breve termine la creazione di commissioni nazionali di storia militare nei Paesi di tali aree;
 - b. stimolare lo studio della storia militare comparata, rafforzare i rapporti fra gli storici militari dell'area in questione, nonché lo scambio di informazioni e il coordinamento della ricerca.
2. La creazione di una commissione transnazionale affiliata alla CIHM necessita dell'accordo della doppia maggioranza delle commissioni di storia militare affiliate alla CIHM e di quelle attive nella regione interessata.

Sezione III

ORGANI DELLA CIHM

1. ASSEMBLEA DELLA CIHM

Articolo 12 Assemblea generale ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è l'organo supremo della CIHM.
2. In linea di principio, ogni anno si tiene un'Assemblea generale.
3. Ogni cinque anni, l'Assemblea generale ordinaria procede alle elezioni statutarie e rilascia quietanza all'Ufficio di Segreteria per la contabilità degli ultimi cinque anni.
4. L'Ufficio di Segreteria convoca l'Assemblea generale ordinaria o straordinaria.
5. Un terzo delle commissioni nazionali che godono pienamente dei propri diritti può esigere che si tenga un'Assemblea generale straordinaria.

Articolo 13 Partecipazione

1. Soltanto le commissioni nazionali che godono pienamente dei propri diritti hanno diritto di voto all'Assemblea generale.
2. L'Assemblea generale, ad eccezione della parte riservata alle elezioni, è guidata dal presidente della CIHM, assistito, in linea di principio, dai membri dell'Ufficio di Segreteria.
3. I partecipanti al congresso internazionale patrocinato dalla CIHM, i loro accompagnatori così come i membri onorari possono partecipare all'Assemblea generale in qualità di uditori.
4. Le elezioni statutarie sono dirette da un Comitato elettorale.

Articolo 14 Competenze

1. Compete all'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, di:
 - nominare i revisori dei conti;
 - deliberare in merito ai rapporti di attività, ai programmi, ai conti e ai bilanci presentati dal Board;

- deliberare su argomenti di interesse generale per la CIHM, così come su qualsiasi argomento proposto dall'Ufficio;
 - deliberare in merito alle direttive destinate alle commissioni nazionali proposte dall'Ufficio;
 - deliberare in materia di interpretazione e modifica degli statuti;
 - deliberare in merito alle proposte fatte dall'Ufficio in vista dell'esonero di una commissione nazionale dal versamento della quota di partecipazione.
2. Inoltre, spetta all'Assemblea generale ordinaria di:
- sospendere o escludere una commissione nazionale;
 - rilasciare quietanza all'Ufficio uscente per la contabilità dei cinque anni precedenti;
 - stabilire la quota annuale per le commissioni nazionali;
 - eleggere con scrutinio segreto il presidente, il segretario generale, il tesoriere/segretario generale aggiunto e i membri dell'Ufficio;
 - eleggere i membri onorari.

Articolo 15 Convocazione

1. In linea di principio, l'Assemblea generale viene convocata per iscritto dal segretario generale (con due mesi d'anticipo, per quanto riguarda l'Assemblea generale ordinaria); questa si svolge durante un congresso internazionale patrocinato dalla CIHM.
2. L'ordine del giorno viene allegato alla convocazione.

Articolo 16 Rappresentanza e voto per corrispondenza

1. Ciascuna commissione nazionale è ufficialmente rappresentata all'Assemblea generale dal suo presidente o da un vicepresidente, a meno che un altro membro della commissione sia stato delegato per iscritto dal presidente o dal vicepresidente.
2. Una commissione nazionale che, per cause di forza maggiore, non sia rappresentata all'Assemblea generale ordinaria, può votare per corrispondenza unicamente per le elezioni statutarie.
3. Una commissione nazionale che sia stata sospesa può partecipare all'Assemblea generale ma senza diritto di voto; una commissione che sia stata esclusa non può partecipare all'Assemblea generale.

Articolo 17 Delibere

Con riserva delle disposizioni previste per la modifica degli statuti e per lo scioglimento della CIHM, il voto dell'Assemblea generale è valido a maggioranza semplice, qualunque sia il numero delle commissioni rappresentate all'Assemblea generale.

2. L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CIHM

Articolo 18 Composizione

1. L'Ufficio di Segreteria gestisce l'ordinaria amministrazione della CIHM, garantisce il collegamento fra le commissioni nazionali e rappresenta la CIHM nei confronti del mondo esterno.
2. L'Ufficio di Segreteria comprende il presidente, 1-2 vicepresidenti, il segretario generale, il tesoriere/segretario generale aggiunto, da 5 a 10 membri.
3. Ciascuna commissione nazionale può avere un unico membro all'interno dell'Ufficio della CIHM.
4. All'interno dell'Ufficio, l'Esecutivo, che comprende il presidente, il/i vicepresidente/i, il segretario generale e il tesoriere/segretario generale aggiunto, prepara le riunioni plenarie.

5. In caso di impedimento, di malattia o di decesso del presidente, il vicepresidente più anziano in carica o, in caso di parità, il più anziano d'età, assume le funzioni di Presidente della CIHM ad interim.
6. Al termine del suo mandato, un membro dell'Ufficio, i cui servizi alla CIHM sono considerati di eccezionale importanza, può essere eletto membro onorario dall'Assemblea generale ordinaria.

Articolo 19 Mansioni del segretario generale

Il segretario generale

- a. garantisce in modo permanente il collegamento e il coordinamento fra i membri dell'Ufficio e le commissioni nazionali;
- b. coordina e, se necessario, gestisce i siti web e le pubblicazioni della CIHM, in particolare la *Rivista internazionale di storia militare*, ne assicura il magazzino e la diffusione (il caso della *Bibliografia internazionale di storia militare* rimane a parte);
- c. assicura la conservazione degli archivi della CIHM;
- d. cura la segreteria così come i verbali dell'Ufficio e dell'Assemblea generale;
- e. presenta all'Assemblea generale ordinaria un rapporto sull'attività dell'esercizio trascorso.

Articolo 20 Mansioni del tesoriere/segretario generale aggiunto

Il tesoriere/segretario generale aggiunto

- a. tiene la contabilità e gestisce i fondi della CIHM;
- b. è autorizzato a firmare solo i documenti relativi alla contabilità e gli ordini di pagamento;
- c. ad ogni congresso internazionale patrocinato dalla CIHM, rende noto lo stato della contabilità al 31 dicembre dell'anno trascorso, così come del bilancio per l'esercizio in corso;
- d. sottopone all'Assemblea generale ordinaria la contabilità degli ultimi cinque esercizi, chiusi il 31 dicembre dell'anno trascorso; presenta un rapporto finanziario.

3.1 REVISORI DEI CONTI

Articolo 21

1. L'Ufficio di Segreteria della CIHM propone tre revisori dei conti, scelti in tre diverse commissioni nazionali. Essi vengono eletti dall'Assemblea generale.
2. Essi presentano all'Assemblea generale ordinaria un rendiconto della loro revisione.

Sezione IV

ELEZIONI

Articolo 22 Regolamento

L'Ufficio di Segreteria della CIHM emette un regolamento che riguarda le elezioni statutarie quinquennali, che viene sottoposto all'Assemblea generale.

Articolo 23 Eleggibilità

1. Solamente le commissioni nazionali che godono pienamente dei loro diritti possono proporre dei candidati alle elezioni per l'Ufficio di Segreteria della CIHM (presidente, vicepresidente/i, segretario generale, tesoriere/segretario generale aggiunto, assessori).
2. Il candidato che fosse eletto per più cariche deve operare una scelta: non può occupare più di una carica.

Articolo 24 Durata dei mandati

Il mandato dei membri dell'Ufficio di Segreteria della CIHM, al pari di quello dei revisori dei conti, ha una durata di 5 anni. In linea di principio, può essere rinnovato un'unica volta.

Articolo 25 Comitato elettorale

1. Il Comitato elettorale assicura la preparazione e l'organizzazione dell'intera procedura elettorale. Include come minimo 1 presidente, 1 segretario e 1 assessore, eletti da un'Assemblea generale straordinaria, due anni prima della data delle elezioni.
2. Per venire eletti nel Comitato elettorale, i candidati, proposti dall'Ufficio di Segreteria della CIHM, devono ottenere la maggioranza qualificata dei 2/3 delle commissioni nazionali presenti.

Articolo 26 Candidature

1. La lettera di candidatura deve essere rivolta al segretario generale della CIHM, che la trasmette al segretario del Comitato elettorale. Deve recare tre firme: quella del candidato, quella del presidente e quella del segretario generale della commissione interessata.
2. La lettera di candidatura deve pervenire al segretario generale della CIHM al più tardi alla fine del mese di aprile dell'anno in cui si svolgono le elezioni statutarie quinquennali.
3. L'anno delle elezioni, durante il congresso internazionale patrocinato dalla CIHM, il Comitato elettorale fa affiggere la lista di tutti i candidati a un'elezione per l'Ufficio di Segreteria.

Articolo 27 Svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni per l'Ufficio della CIHM si svolgono nell'ordine seguente: presidente, segretario generale, tesoriere/segretario generale aggiunto, assessori.
2. Una volta proclamati i risultati delle elezioni, il presidente del Comitato elettorale investe immediatamente gli eletti.
3. Al momento della prima riunione, il nuovo Ufficio di Segreteria sceglie fra i suoi membri il/i vicepresidente/i.

Sezione V

CONGRESSI

Articolo 28 Congressi internazionali patrocinati dalla CIHM

1. Tenendo conto della ripartizione geografica e della varietà dei temi, l'Ufficio di Segreteria della CIHM mette a punto un programma di congressi annuali internazionali di storia militare,

affidandone l'organizzazione a una commissione nazionale che abbia posto la propria candidatura, o a una commissione nazionale che sia stata sollecitata a tal fine.

2. L'argomento di un congresso internazionale viene definito d'intesa fra la Commissione nazionale organizzatrice e l'Ufficio di Segreteria, non meno di due anni prima dell'apertura del congresso medesimo.
3. Ogni cinque anni, le date e il luogo in cui si svolge il congresso internazionale di storia militare devono coincidere con le date e il luogo prescelti dal Comitato internazionale delle scienze storiche per il suo congresso quinquennale.
4. Le procedure scientifiche, la selezione delle comunicazioni, l'organizzazione, lo svolgimento, la traduzione simultanea dei congressi internazionali patrocinati dalla CIHM sono oggetto di direttive particolari.

Articolo 29 Convegni organizzati autonomamente dalle commissioni nazionali

L'Ufficio di Segreteria può appoggiare dei convegni organizzati in modo autonomo da commissioni nazionali, aventi come scopo la riunione scientifica di storici militari intorno a una tematica, un'epoca storica o un'area geografica specifica.

Sezione VI

PUBBLICAZIONI E ARCHIVI

Articolo 30 Rivista internazionale di storia militare

1. La *Rivista internazionale di storia militare* è l'organo della CIHM che ha lo scopo di mantenere i contatti fra gli storici militari di tutti i Paesi. Ciascun numero può essere curato dall'Ufficio (numero internazionale), o da una o più commissioni nazionali (numero nazionale).
2. In conformità con la legge francese in vigore, il segretario generale è a pieno titolo il direttore della pubblicazione per la conservazione della proprietà del titolo, depositato a Parigi dal Comitato di storia militare comparata, fondata da A. Despréaux, che prese in carico la pubblicazione dei primi fascicoli (1939-1946).
3. Il segretario generale coordina la pubblicazione dei fascicoli nazionali ed internazionali.
4. In linea di principio, i numeri nazionali sono finanziati dalle commissioni nazionali; i numeri internazionali dalla CIHM.

Articolo 31 Archivi

Gli archivi della CIHM sono depositati all'interno del castello di Vincennes, presso l'Ufficio storico dell'esercito francese.

Sezione VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 Modifica degli statuti

1. Le proposte di modifica degli statuti devono provenire dall'Ufficio di Segreteria della CIHM o da una commissione nazionale; devono essere proposte non meno di sei mesi prima del congresso internazionale annuale patrocinato dalla CIHM, affinché il segretario generale le porti a conoscenza delle commissioni nazionali affiliate.

2. Per la modifica degli statuti, le delibere dell'Assemblea generale sono valide a condizione che sia rappresentata almeno la metà delle commissioni nazionali. Per essere accolta, una modifica richiede la maggioranza dei due terzi dei voti a scrutinio segreto.

Articolo 33 Scioglimento della CIHM

1. Per deliberare lo scioglimento della CIHM, qualunque ne sia la causa, sono necessarie due assemblee generali, separate da un intervallo di dodici mesi, di cui la prima deve radunare almeno la metà delle commissioni nazionali. La maggioranza richiesta per uno scioglimento è pari ad almeno due terzi dei voti a scrutinio segreto.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea generale adotterà delle misure riguardo agli archivi e al patrimonio della CIHM.

Articolo 34 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale del 26 agosto 2005, a Madrid, ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2006.